

## **TI\_GERICHTE 52.1998.4 vom 15. April 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-04-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.4)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.4 du 15 avril 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.4 del 15 aprile 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

lett.d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. 4.2. Nell'evenienza concreta, l'insorgente è al beneficio di prestazioni assistenziali sin dal 1983 (v. estratto 5 novembre 1997 dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Tali prestazioni si sono incrementate dal novembre 1992 (v. scritto 6 novembre 1996 del medesimo ufficio), ossia da quando egli è caduto in maniera integrale a carico della pubblica assistenza poiché privo di entrate. L'importo anticipato dal competente ufficio ammonta complessivamente a fr. 112'213.40 nell'autunno 1997 (v. scritto estratto conti

#### **E. 5**

novembre 1997) ed è destinato ad aumentare, vista la decisione 28 ottobre 1997 di accordare all'interessato ulteriori sussidi per il periodo novembre - dicembre 1997 (v. decisione UCAS n. 221-97.4157). Il 6 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha già ammonito l'interessato rendendolo edotto del fatto che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, in particolare qualora egli risultasse ancora a carico della pubblica assistenza entro il 31 marzo 1997, sarebbe stato rimpatriato. Malgrado ciò, il ricorrente il 3 aprile rispettivamente 13 ottobre 1997 ha instato per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e non ha negato nel ricorso avanti al Consiglio di Stato di continuare a percepire tali prestazioni. Come correttamente considerato dall'Esecutivo cantonale, con tale atteggiamento l'insorgente non dimostra né rende concretamente verosimili i suoi asseriti sforzi per uscire dall'indigenza e ancor meno di poter un giorno restituire quanto anticipatogli dall'Ufficio dell'assistenza sociale, benché fosse stato avvertito dei provvedimenti di cui era passibile. Da tali risultanze emerge dunque ed

indiscutibilmente che il ricorrente ha fatto capo a prestazioni assistenziali quantitativamente importanti a partire dal 1983 e che è pertanto caduto in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. 5. Dalle circostanze summenzionate, risulta pertanto che i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS per pronunciare l'espulsione sono adempiuti. Va notato che la Sezione degli stranieri si è limitata a pronunciare una decisione di rimpatrio, come previsto in caso di persone cadute in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Ora, è vero che l'autorità dipartimentale non ha provveduto a collaborare con le autorità somale onde verificare la possibilità di porre quest'ultimo all'assistenza pubblica somala con la conseguente sicurezza di essere colà assistito (cfr. DTF 119 Ib consid. 2c). Ma ciò non è di soccorso all'insorgente ai fini della presente decisione. In effetti, in mancanza di tale accordo il rimpatrio resta possibile, ma sarà paragonato nel suo risultato ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. In tale circostanza però, le condizioni relative all'espulsione - segnatamente il rispetto del principio della proporzionalità - dovranno essere scrupolosamente verificate (Wisard, *Les renvois et leur exécution droit des étrangers et en droit d'asile*, pag. 112 nel mezzo). 6. L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa che un'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. L'art. 16 cpv. 3 ODDS dispone che per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS). Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c). 7. Nella fattispecie, l'insorgente è entrato in Svizzera nel 1974 a seguito del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. Egli risiede pressoché ininterrottamente nel nostro Paese oramai da ben 24 anni. Malgrado la lunga durata del soggiorno, il rimpatrio è nondimeno possibile se rispetta - come detto dianzi - il principio della proporzionalità (DTF 119 Ib 11 consid. 6a). Il ricorrente sostiene nel memoriale ricorsuale avanti al Consiglio di Stato l'inopportunità del rimpatrio, in Somalia non possedendo beni ed i suoi genitori essendo deceduti. Va anche rilevato che dal suo matrimonio l'interessato ha avuto due figli da una cittadina svizzera. Tali considerazioni di ordine personale, non bastano però a controbilanciare l'interesse pubblico volto al suo rimpatrio. 7.1. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il comportamento dell'insorgente in Svizzera non è stato dei più esemplari. E' stato più condannato (DA 2 agosto 1977, DA 27 febbraio 1986, DAP 17 settembre 1990, e DAP 28 ottobre 1991) ed è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri il 14 dicembre 1987 (per la condanna per atti di libidine e altri diversi moventi) e il 6 dicembre 1990 (per la condanna a seguito di truffa) rendendolo edotto della possibilità di un suo probabile rimpatrio in caso di recidiva o di comportamento scorretto. Da notare che vi fu pure una trascuranza dei doveri di assistenza familiare per un ammontare di circa fr. 1800.- (cfr. esito accertamenti polizia cantonale del 17 agosto 1992). Risulta pure dall'incarto che egli, a partire dalla sentenza di divorzio, ha soggiornato in Ticino per periodi relativamente brevi in numerosi alberghi, in un ostello della gioventù (v. rapporto di esecuzione e accertamento 25 settembre 1987 della Polizia cantonale), come pure presso amici o conoscenti rendendosi a volte irreperibile. Pure durante il soggiorno nel Canton Berna dal 31 dicembre 1990 ha cambiato diverse volte il proprio indirizzo (v. esito

accertamenti 17 agosto 1992 della Polizia cantonale). Da questi fatti non si può invero ritenere che egli si sia adattato alla realtà elvetica. 7.2. Egli sostiene che dal 28 ottobre 1991 non ha più dato adito a lamentele circa il suo comportamento, ciò che parlerebbe a suo favore di una migliorata integrazione e adattamento ai costumi elvetici. Sennonché - come già accennato in precedenza (consid. 4.2.) - egli ha accumulato un fortissimo debito assistenziale tuttora in costante aumento, non impegnandosi minimamente a farvi fronte e ciò malgrado sia stato avvertito in tal senso il 6 dicembre 1996. 7.3. Non bisogna nemmeno dimenticare, come rilevato dianzi, che sovente durante il suo lungo soggiorno in Svizzera si è trovato troppo spesso senza lavoro per motivi a lui imputabili beneficiando altresì delle relative indennità erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione, tanto che non esercita oramai alcuna attività lucrativa addirittura dal 31 dicembre 1992. Il ricorrente sostiene invero che l'attuale situazione sul mercato di lavoro e la sua età gli comportano difficoltà nella ricerca di un impiego. Sennonché egli non spende una parola per giustificare i periodi precedenti senza lavoro quando la situazione congiunturale era più favorevole di quella odierna e aveva la possibilità di riattivarsi (DTF 123 II 533 consid. 4). Operaio, egli sostiene pure di aver subito un infortunio e di aver presentato - l'8 luglio 1996 - una domanda per prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ma pure tale argomentazione non può essergli di soccorso. L'8 ottobre 1997 la richiesta di prestazioni assicurative è stata respinta, essendo il grado di invalidità del 33%. Va altresì osservato come la decisione AI indichi che l'interessato "non è motivato ad intraprendere dei provvedimenti di ordine professionale". Dagli avvenimenti testé citati risulta quindi che l'insorgente non ha mai reso verosimile di voler cambiare il suo stile di vita. 7.4. Nemmeno le relazioni familiari possono essergli di soccorso nella decisione di rimpatrio. Egli è divorziato sin dall'11 luglio 1985. I due figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sono più minorenni, ciò che non gli permette nemmeno di invocare l'art. 8 CEDU, il quale riserva la possibilità di relazioni tra parenti maggiorenni nel caso di relazioni di dipendenza, ciò che non è in specie stato comprovato (DTF 120 Ib 257; 115 Ib 1). Del resto non indica nemmeno la disponibilità degli stessi ad assisterlo ai sensi dell'art. 328 CC. 7.5. L'insorgente del resto non nega (presa di posizione 22 novembre 1996 sull'eventuale decisione di rimpatrio da parte della Sezione degli stranieri) che in Somalia vi siano parenti e conoscenti, adducendo soltanto che i contatti con il fratello e il fratellastro sarebbero rari e avvenendo tramite terzi. Con ciò egli dimostra di aver contatti con il suo Paese d'origine, dove è nato e cresciuto. Va anche rilevato che l'insorgente è stato più volte ricoverato per motivi psichici nella seconda metà degli anni '80. Dalla nota 23 giugno 1988 dell'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti circa la partenza dell'interessato a Mogadiscio il 20 aprile 1988, risulta che il Dr. \_\_\_\_\_ del Servizio psicosociale l'aveva già consigliato ed esercitato "una certa pressione affinché considerasse la possibilità di trattenersi definitivamente nel suo paese d'origine: la vicinanza dei familiari, dell'ambiente e dei luoghi dov'è cresciuto avrebbero sicuramente giovato al suo precario stato di salute". 7.6. Anche se non dovesse essere preso a carico dalla pubblica assistenza somala, va rilevato che egli non è impedito totalmente di lavorare. Difatti, la decisione AI indica che in attività adeguate allo stato di salute, potrebbe svolgere non più l'attività di magazzinoiere, ma di venditore, cameriere o rappresentante, attività che egli non dimostra l'impossibilità di praticare anche in Somalia. 7.7. Tutto ben ponderato e malgrado la lunga presenza dell'interessato in Svizzera, l'autorità non poteva più limitarsi ad ammonirlo per l'ennesima volta. Decidendone il rimpatrio, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia

degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione di rimpatrio non appare di conseguenza insostenibile. 7.8. Va ancora osservato che i rapporti dell'insorgente ed i suoi figli maggiorenni possono comunque essere garantiti da permessi di soggiorno turistici. Il ricorrente non adduce del resto l'inesigibilità del rimpatrio alla luce della situazione attuale in Somalia. Ma tant'è. Nel caso in cui il ritorno in Patria risultasse repentinamente impossibile per ragioni oggettive e concrete, egli avrebbe la possibilità di richiedere - come nel 1993 - di essere posto (art. 14 lett. a cpv. 1 LDDS) al beneficio dell'ammissione provvisoria (permesso F). Va rilevato che la censura secondo cui l'ammissione provvisoria non gli permetterebbe di migliorare la sua situazione economica e restituire il debito assistenziale non gli è di soccorso. L'insorgente ha già dimostrato di non riuscire a rimborsare neanche una minima parte del debito, anche quando era posto al beneficio del permesso di domicilio. 8. Dato che il ricorrente risulta totalmente a carico dell'assistenza pubblica, si prescinde dal prelevare tassa e spese di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3,10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino somalo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 maggio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.